

Accordo relativo alla Commissione paritetica di fiducia (CPF)

tra

H+ Gli ospedali svizzeri (H+)

e

**santésuisse – Gli assicuratori malattia svizzeri
gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),
l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),
l'Assicurazione invalidità (AI),
rappresentata
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
(qui di seguito denominati assicuratori)**

(Tutte le forme personali valgono per entrambi i sessi. Fa stato la versione originale tedesca dell'accordo.)

Art. 1. Istanza arbitrale e d'interpretazione delle tariffe

¹ Tutte le divergenze sorte fra ospedali e assicuratori a riguardo della presente convenzione e dei suoi allegati che non possono essere composte in via amichevole fra i diretti interessati vengono sottoposte a una CPF (qui di seguito denominata Commissione di conciliazione) prima di essere fatte oggetto di una procedura arbitrale.

² La Commissione di conciliazione è competente anche per la gestione della convenzione tariffaria e per l'interpretazione delle tariffe; a tal fine, essa può consultare degli esperti.

³ Se entro quattro mesi dalla sua adizione la Commissione di conciliazione non è in grado di sottoporre una proposta di conciliazione, i contendenti hanno la facoltà di adire il tribunale arbitrale in conformità all'art. 89 LAMal.

⁴ Sia gli ospedali, sia gli assicuratori accettano le decisioni della Commissione di conciliazione e le considerano vincolanti.

Art. 2. Composizione e attività della Commissione di conciliazione

¹ La Commissione si compone di sei membri, ovvero due rappresentanti di H+, due rappresentanti di santésuisse e due rappresentanti degli assicuratori sociali federali (AINF, AI, AM). Le riunioni vengono dirette a turno per la durata di un anno. Il segretariato è affidato a H+.

² Le richieste indirizzate alla Commissione di conciliazione devono essere recapitate in forma scritta al segretariato.

³ Una richiesta indirizzata alla Commissione di conciliazione deve comprendere una domanda d'esame di un affare, la motivazione e i documenti necessari ai fini della valutazione.

⁴ La Commissione di conciliazione può definire in un regolamento lo svolgimento della procedura.

⁵ Se lo ritiene opportuno, in determinati casi la Commissione ha la facoltà di consultare degli esperti o di ordinare altri provvedimenti volti all'accertamento dei fatti.

⁶ Lo svolgimento delle riunioni viene registrato in un verbale. La Commissione trasmette alle parti la sua decisione scritta e motivata.

⁷ In caso di mancato riconoscimento della decisione emanata dalla Commissione di conciliazione, occorre adire il tribunale arbitrale competente.

⁸ In caso di ricorso temerario davanti alla Commissione di conciliazione, quest'ultima può accollare delle spese alla parte colpevole.

Art. 3. Gestione della convenzione tariffaria

¹ Le misure inerenti la gestione della convenzione tariffaria richiedono l'autorizzazione delle parti contraenti.

Art. 4. Entrata in vigore e disdetta

¹ Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2004.

² Il presente accordo può essere disdetto in qualsiasi momento, osservando un termine di preavviso di tre mesi.

Berna, Soletta e Lucerna, 19 gennaio 2004

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il Presidente: La Direttrice:

P. Saladin U. Grob

santésuisse

Il Presidente: Il Direttore:

Ch. Brändli M.-A. Giger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Divisione Assicurazione per l'invalidità
La Vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il Presidente:

W. Morger

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il Direttore a.i.:

K. Stampfli